

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 3 ottobre 2003¹ concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC),

ordina:

Titolo 1: Perequazione delle risorse da parte della Confederazione e dei Cantoni

Capitolo 1: Potenziale di risorse

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Potenziale di risorse e base imponibile aggregata

¹ Il potenziale di risorse di un determinato Cantone (allegato 1) si fonda sulla sua base imponibile aggregata. La base imponibile aggregata di un determinato anno corrisponde alla somma:

- a. dei redditi determinanti delle persone fisiche;
- b. dei redditi determinanti tassati alla fonte;
- c. delle sostanze determinanti delle persone fisiche;
- d. degli utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale;
- e. degli utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale;
- f. dei riparti fiscali determinanti dell'imposta federale diretta.

² Il potenziale di risorse della Svizzera corrisponde alla somma dei potenziale di risorse di tutti i Cantoni.

Art. 2 Anno di riferimento del potenziale di risorse

L'anno di riferimento del potenziale di risorse corrisponde all'anno per il quale il potenziale di risorse funge da base per la perequazione delle risorse.

¹ RS 613.2

Art. 3 Anni di calcolo del potenziale di risorse

¹ Il potenziale di risorse di un anno di riferimento corrisponde alla media della base imponibile aggregata di tre anni consecutivi (anni di calcolo).

² Il primo anno di calcolo dista sei anni dall'anno di riferimento mentre l'ultimo ne dista quattro anni.

Art. 4 Potenziale di risorse pro capite degli abitanti

Il potenziale di risorse pro capite degli abitanti (allegato 1) corrisponde al rapporto tra il potenziale di risorse e la media della popolazione residente media durante gli anni di calcolo del potenziale di risorse.

Art. 5 Indice delle risorse

¹ L'indice delle risorse di un determinato Cantone (allegato 1) corrisponde al rapporto moltiplicato per il fattore 100 tra il potenziale di risorse pro capite degli abitanti di detto Cantone e il potenziale di risorse pro capite degli abitanti di tutta la Svizzera.

² I Cantoni il cui indice delle risorse supera il valore 100 sono considerati finanziariamente forti. I Cantoni il cui indice delle risorse è inferiore al valore 100 sono considerati finanziariamente deboli.

³ L'indice delle risorse di un determinato Cantone è arrotondato di una cifra dopo la virgola.

⁴ L'indice delle risorse di tutta la Svizzera è di 100 punti.

Art. 6 Gettito fiscale e aliquota fiscale standardizzati

¹ Il gettito fiscale standardizzato di un determinato Cantone (allegato 1) corrisponde alle sue risorse proprie determinanti. Questo gettito risulta dall'applicazione di un'aliquota proporzionale di imposta uniforme per tutti i Cantoni (aliquota fiscale standardizzata).

² Il gettito fiscale standardizzato della Svizzera per un determinato anno di riferimento (allegato 1) comprende:

- a) la somma delle entrate fiscali realizzate da tutti i Cantoni e i Comuni secondo la statistica finanziaria delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'ordinanza del 30 giugno 1993² sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali;
- b) la quota dei Cantoni alle entrate dell'imposta federale diretta conformemente all'articolo 196 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta (LIFD).

² RS 431.012.1

³ RS 642.11

³ L'aliquota fiscale standardizzata corrisponde al rapporto tra il gettito fiscale standardizzato e il potenziale di risorse della Svizzera.

⁴ L'indice dei gettiti fiscali standardizzati pro capite corrisponde all'indice delle risorse.

Sezione 2: Reddito determinante delle persone fisiche

Art. 7 Dati di base

La base di calcolo del reddito determinante delle persone fisiche è il reddito imponibile delle persone fisiche conformemente alla LIFD.

Art. 8 Reddito determinante di un contribuente

¹ Il reddito determinante di un contribuente di un determinato Cantone risulta dal suo reddito imponibile, diminuito di una franchigia unitaria.

² Per i coniugi, la franchigia corrisponde all'importo imponibile inferiore secondo l'articolo 214 capoversi 2 e 3 LIFD, per il corrispondente anno di calcolo.

³ Se il reddito imponibile di un contribuente è inferiore alla franchigia, il suo reddito determinante è uguale a zero.

Art. 9 Reddito determinante delle persone fisiche di un determinato Cantone

Il reddito determinante delle persone fisiche di un determinato Cantone (allegato 2) corrisponde alla somma dei redditi determinanti delle persone fisiche contribuenti di detto Cantone ai sensi della LIFD.

Sezione 3: Reddito determinante tassato alla fonte

Art. 10 Dati di base

Le basi di calcolo del reddito determinante tassato alla fonte sono il rilevamento annuale dei redditi lordi delle persone fisiche tassate alla fonte e il numero di contribuenti conformemente agli articoli 83 segg. e 91 segg. LIFD.

Art. 11 Composizione

Il reddito determinante tassato alla fonte di un determinato Cantone (allegato 3) è composto dalla somma dei redditi determinanti tassati alla fonte:

- a. degli stranieri residenti sul territorio;
- b. dei consiglieri di amministrazione stranieri;
- c. dei frontalieri tassati integralmente;
- d. dei frontalieri dell'Austria tassati limitatamente;

- e. dei frontalieri della Germania tassati limitatamente;
- f. dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra;
- g. dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia;
- h. dei frontalieri dell'Italia tassati limitatamente.

Art. 12 Calcolo

Il calcolo del reddito determinante tassato alla fonte di un determinato Cantone è effettuato conformemente all'allegato 3.

Sezione 4: Sostanza determinante delle persone fisiche

Art. 13 Dati di base

¹ La base di calcolo della sostanza determinante delle persone fisiche è il rilevamento della base di calcolo fiscale ai fini dell'imposta cantonale sulla sostanza.

² Sono integrate nel calcolo:

- a. la sostanza netta delle persone imponibili illimitatamente con domicilio nel Cantone, dopo deduzione della quota che spetta a un altro Cantone o all'estero; e
- b. la sostanza netta delle persone imponibili limitatamente nel Cantone di situazione dei beni fondiari o della stabile organizzazione, inclusa la quota di sostanza netta imponibile nel Cantone delle persone con domicilio all'estero.

Art. 14 Sostanza determinante di una persona imponibile

¹ La sostanza determinante di una persona imponibile corrisponde alla sua sostanza netta moltiplicata per il fattore di ponderazione alfa.

² Se la sostanza netta di una persona imponibile è negativa, la sostanza determinante è uguale a zero.

Art. 15 Calcolo del fattore alfa

¹ Il fattore alfa corrisponde all'aumento medio di valore della sostanza netta in percento della stessa.

² Le basi di calcolo del fattore alfa sono le percentuali medie rispetto alla sostanza netta e i rendimenti dei seguenti elementi patrimoniali nel corso degli ultimi 20 anni disponibili:

- a. titoli;
- b. conto di risparmio;

- c. immobili adibiti a uso proprio;
- d. debiti ipotecari.

³ Le percentuali rispetto alla sostanza netta sono stabilite in modo che per un rischio minimo venga realizzato un rendimento reale medio del 4 per cento della sostanza netta.

⁴ Il fattore di ponderazione alfa secondo l'allegato 4 è valido di volta in volta per un periodo quadriennale di perequazione delle risorse conformemente all'articolo 5 capoverso 5 LPFC.

⁵ Il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento) emana disposizioni sul calcolo e sui dati da utilizzare.

Art. 16 Sostanza determinante delle persone fisiche di un determinato Cantone

La sostanza determinante delle persone fisiche di un determinato Cantone (allegato 4) corrisponde alla somma delle sostanze determinanti delle persone limitatamente o illimitatamente imponibili in detto Cantone.

Sezione 5: Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale

Art. 17 Dati di base

La base di calcolo degli utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale corrisponde all'utile netto imponibile delle persone giuridiche conformemente all'articolo 58 LIFD.

Art. 18 Utile determinante di una persona giuridica senza statuto fiscale speciale

¹ L'utile determinante di una persona giuridica senza statuto fiscale speciale corrisponde all'utile imponibile netto dopo deduzione del reddito netto da partecipazioni secondo la LIFD.

² Se il reddito netto da partecipazioni è superiore all'utile imponibile netto, l'utile determinante è uguale a zero.

Art. 19 Utile determinante di una persona giuridica senza statuto fiscale speciale di un determinato Cantone

Gli utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale di un determinato Cantone (allegato 5) corrispondono alla somma degli utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale imponibili in detto Cantone.

Sezione 6: Utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale

Art. 20 Dati di base

Gli utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale sono calcolati in base:

- a. all'utile imponibile netto delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 58 LIFD;
- b. agli utili imponibili provenienti dagli altri proventi da fonti svizzere;
- c. agli utili imponibili provenienti dagli altri proventi da fonti estere ai sensi dell'articolo 28 capoversi 2–4 della legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).

Art. 21 Utile determinante delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale

¹ L'utile determinante delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale corrisponde all'utile netto imponibile dopo deduzione del reddito netto da partecipazioni ai sensi della LIFD. La quota di utile proveniente dalla Svizzera e tassata ordinariamente ai sensi dell'articolo 28 capoversi 2–4 LAID è presa in considerazione nel calcolo in ragione del 100 per cento. Gli utili imponibili provenienti dagli altri proventi dall'estero sono ponderati con un fattore beta.

² Per le persone giuridiche il singolo fattore beta è calcolato secondo l'articolo 28 capoversi 2–4 LAID.

³ I fattori beta sono identici per tutti i Cantoni.

Art. 22 Utile determinante delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale di un determinato Cantone

L'utile determinante delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale di un determinato Cantone (allegato 6) corrisponde alla somma degli utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale imponibili in detto Cantone.

Art. 23 Calcolo dei fattori beta

¹ I fattori beta corrispondono alla somma di un fattore di base e di un fattore di supplemento.

² Il fattore di base corrisponde:

- a. per le persone giuridiche con statuto fiscale speciale ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 LAID: a zero;
- b. per le persone giuridiche con statuto fiscale speciale ai sensi dell'articolo 28 capoverso 3 LAID: al primo quartile delle quote imponibili degli altri pro-

⁴ SR 642.14

venti dall'estero di tutte le persone giuridiche in Svizzera che sono tassate conformemente all'articolo 28 capoverso 3 LAID.

- c. per le persone giuridiche con statuto fiscale speciale ai sensi dell'articolo 28 capoverso 4 LAID è pari al primo quartile delle quote imponibili degli altri proventi dall'estero di tutte le persone giuridiche in Svizzera che sono tassate conformemente all'articolo 28 capoverso 4 LAID.

³ Il calcolo dei fattori di supplemento è effettuato conformemente all'allegato 6.

⁴ I fattori beta sono validi secondo l'allegato 6 per un periodo quadriennale di perequazione delle risorse. Essi si basano sulle cifre degli anni di calcolo del precedente periodo quadriennale di perequazione delle risorse.

⁵ Il fattore beta delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale tassate solo provvisoriamente è 1.

Sezione 7: Riparti fiscali determinanti

Art. 24 Dati di base

La base di calcolo dei riparti fiscali determinanti corrisponde agli accrediti di imposta federale diretta allibrati dai Cantoni a favore di altri Cantoni secondo l'allegato 7.

Art. 25 Calcolo

¹ I riparti fiscali determinanti di un determinato Cantone (allegato 7) corrispondono al saldo ponderato tra la somma degli accrediti di imposta federale diretta:

- a. allibrati negli altri Cantoni a favore di detto Cantone durante gli anni di calcolo;
- b. allibrati da detto Cantone a favore degli altri Cantoni durante gli anni di calcolo.

² Il fattore di ponderazione di un determinato Cantone corrisponde al rapporto tra la somma dei redditi e degli utili determinanti di detto Cantone ai sensi delle sezioni 2, 3, 5 e 6 e il gettito dell'imposta federale diretta in detto Cantone durante gli anni di calcolo.

Sezione 8: Rilevamento dei dati

Art. 26 Rilevamento dei dati

Il Dipartimento emana istruzioni sul rilevamento e la fornitura di dati da parte dei Cantoni, come pure sul relativo trattamento da parte degli uffici. In merito coinvolge i Cantoni e il Controllo federale delle finanze.

Sezione 9: Garanzia della qualità

Art. 27 Gruppo di studio

¹ Per garantire la qualità delle basi di calcolo del potenziale di risorse, il Dipartimento istituisce un gruppo paritetico di studio.

² Il gruppo di studio è composto da due rappresentanti:

- a. dell'ufficio federale competente ai fini del rilevamento dei dati;
- b. dell'ufficio federale competente ai fini del calcolo dell'indice delle risorse e dei versamenti di compensazione;
- c. dei Cantoni finanziariamente forti;
- d. dei Cantoni finanziariamente deboli.

³ Il Controllo federale delle finanze è rappresentato nel gruppo di studio da un osservatore.

⁴ Il gruppo di studio è diretto da un rappresentante dei Cantoni.

Art. 28 Controllo dei dati e provvedimenti

¹ L'ufficio federale competente ai fini del rilevamento dei dati verifica la plausibilità delle cifre. Se constata errori, cifre lacunose o mancanti, esso rinvia i dati al Cantone interessato per rielaborazione entro un congruo termine.

² Da ultimo, l'ufficio federale competente trasmette i dati al gruppo di studio e presenta un rapporto sul rilevamento, la plausibilità e la rielaborazione dei dati.

³ Al gruppo di studio competono i seguenti compiti:

- a. verifica del rilevamento dei dati nei Cantoni;
- b. correzione delle cifre in presenza di dati qualitativamente insufficienti, ma ulteriormente sfruttabili;
- c. stima ai sensi dell'allegato 8 di elementi del potenziale di risorse in presenza di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili.

⁴ Il gruppo di studio presenta al Dipartimento federale delle finanze e ai Cantoni un rapporto annuale sul rilevamento, la verifica e la qualità dei dati.

⁵ Le correzioni di cifre e le stime vanno documentate. L'attuabilità deve essere garantita.

⁶ Il Dipartimento invita i Cantoni a esprimere il loro parere in merito entro un congruo termine.

Capitolo 2: Perequazione delle risorse

Art. 29 Prestazione della Confederazione

¹ Nel corso del primo anno di un periodo quadriennale ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LPFC la prestazione della Confederazione alla perequazione delle risorse corrisponde al contributo di base della Confederazione stabilito dall'Assemblea federale.

² Nel corso dei tre anni successivi, il Consiglio federale adegua di volta in volta la prestazione della Confederazione in funzione del tasso di variazione del potenziale di risorse della Svizzera rispetto all'anno precedente.

³ L'adeguamento avviene anche durante il quinto e il sesto anno, qualora l'entrata in vigore di un nuovo decreto federale giusta l'articolo 5 capoverso 1 LPFC subisse ritardi.

Art. 30 Prestazione complessiva dei Cantoni finanziariamente forti

¹ Nel corso del primo anno di un periodo quadriennale ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LPFC la prestazione complessiva alla perequazione delle risorse dei Cantoni finanziariamente forti corrisponde al contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti stabilito dall'Assemblea federale.

² Nel corso dei tre anni successivi il Consiglio federale adegua di volta in volta la prestazione complessiva dei Cantoni finanziariamente forti in funzione del tasso di variazione rispetto all'anno precedente della somma dei potenziali di risorse dei Cantoni finanziariamente forti durante l'anno in questione. Sono fatte salve le limitazioni legali della prestazione complessiva dei Cantoni finanziariamente forti ad almeno due terzi e al massimo all'80 per cento della prestazione della Confederazione (art. 4 cpv. 2 LPFC).

³ L'adeguamento avviene anche durante il quinto e il sesto anno, qualora l'entrata in vigore di un nuovo decreto federale giusta l'articolo 5 capoverso 1 LPFC subisse ritardi.

Art. 31 Contributi dei Cantoni finanziariamente forti

¹ Il contributo pro capite di un Cantone finanziariamente forte è proporzionale alla differenza tra il suo indice delle risorse e l'indice delle risorse di tutta la Svizzera.

² Il calcolo dei contributi è effettuato conformemente all'allegato 9.

Art. 32 Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli (ripartizione)

¹ Il contributo pro capite a un Cantone finanziariamente debole aumenta progressivamente alla differenza tra l'indice delle risorse di tutta la Svizzera e l'indice delle risorse di detto Cantone.

² La progressione è stabilita in modo che:

- a. il valore mirato per il Cantone finanziariamente più debole (art. 6 cpv. 3 LFPC) possa essere raggiunto con i minori mezzi finanziari possibili;
- b. la graduatoria dei Cantoni in funzione del gettito fiscale standardizzato pro capite, compreso il contributo pro capite dalla perequazione delle risorse, non venga modificata.

³ Il calcolo dei contributi ai Cantoni finanziariamente deboli è effettuato conformemente all'allegato 10.

Titolo 2: Compensazione degli oneri da parte della Confederazione

Capitolo 1: Dati di base

Art. 33 Dati di base

I dati di base sono costituiti dalle statistiche della Confederazione secondo la legge federale del 9 ottobre 1992⁵ sulla statistica federale, la legge federale del 26 giugno 1998⁶ sul censimento federale della popolazione e le relative ordinanze dell'ultimo anno di volta in volta disponibile.

Art. 34 Obbligo di fornire i dati

¹ I Cantoni provvedono affinché i dati siano messi a disposizione.

² Il Dipartimento federale dell'interno emana prescrizioni sul rilevamento e la fornitura di dati da parte dei Cantoni; esso vi coinvolge i Cantoni.

Capitolo 2: Compensazione dell'aggravio geotopografico

Sezione 1: Oneri speciali determinanti

Art. 35 Indicatori parziali

¹ La compensazione dell'aggravio geotopografico poggia sui seguenti quattro indicatori parziali dei Cantoni:

- a. *altitudine degli insediamenti:*
percentuale rispetto alla popolazione residente totale della popolazione residente secondo il censimento a oltre 800 metri sul mare;
- b. *declività del terreno:*
altitudine mediana della superficie produttiva;
- c. *struttura dell'insediamento:*
percentuale rispetto alla popolazione residente totale della popolazione residente domiciliata secondo il censimento all'infuori del territorio dell'agglomerato principale (allegato 11);

⁵ RS 431.01

⁶ RS 431.112

- d. *densità demografica:*
abitanti per chilometro quadrato della popolazione residente permanente.

² Gli indicatori parziali dei Cantoni sono elencati nell'allegato 12.

Art. 36 Indici di aggravio e oneri speciali determinanti

¹ Per ogni indicatore parziale sono calcolati un indice di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni.

² L'indice di aggravio di un determinato Cantone corrisponde al rapporto moltiplicato per il fattore 100 tra il valore dell'indicatore parziale di detto Cantone e il corrispondente valore dell'indicatore parziale di tutta la Svizzera.

³ L'indice di aggravio di un determinato Cantone è arrotondato di una cifra dopo la virgola.

⁴ L'indice di aggravio di tutta la Svizzera è di 100 punti.

⁵ Gli oneri speciali determinanti di un determinato Cantone corrispondono alla differenza ponderata tra l'indice di aggravio di detto Cantone e il corrispondente indice di aggravio di tutta la Svizzera. I fattori di ponderazione sono differenziati in funzione dell'indicatore parziale su cui poggiano e corrispondono:

- a. *per l'indicatore parziale altitudine degli insediamenti:*
alla popolazione secondo il censimento del Cantone residente a oltre 800 metri sul mare;
- b. *per l'indicatore parziale declività del terreno*
alla superficie produttiva del Cantone;
- c. *per l'indicatore parziale struttura dell'insediamento:*
al numero di abitanti secondo il censimento domiciliati all'infuori del territorio dell'agglomerato principale del Cantone;
- d. *per l'indicatore parziale densità demografica:*
alla popolazione residente permanente del Cantone.

⁶ Se l'indice di aggravio di un determinato Cantone è inferiore all'indice di aggravio di tutta la Svizzera, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero.

⁷ Gli indici di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni sono elencati nell'allegato 12.

Sezione 2: Versamenti di compensazione

Art. 37 Determinazione dei mezzi di compensazione

¹ Nel corso del primo anno di un periodo quadriennale ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LPFC l'importo totale di compensazione dell'aggravio geotopografico corrisponde al contributo di base stabilito dall'Assemblea federale.

² Nel corso dei tre anni successivi, il Consiglio federale adegua l'importo di compensazione in funzione del tasso di crescita dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

³ L'adeguamento avviene anche durante il quinto e il sesto anno, qualora l'entrata in vigore di un nuovo decreto federale giusta l'articolo 9 capoverso 1 LPFC subisse ritardi.

⁴ L'importo di compensazione è utilizzato nel modo seguente:

- a. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti all'altitudine degli insediamenti;
- b. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla declività del terreno;
- c. un sesto per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla struttura degli insediamenti;
- d. un sesto per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla densità demografica.

Art. 38 Contributi ai Cantoni

¹ I contributi a un determinato Cantone sono proporzionali alla sua percentuale rispetto alla somma dei corrispondenti oneri speciali di tutti i Cantoni.

² I contributi ai Cantoni sono elencati nell'allegato 13.

Capitolo 3: Compensazione dell'aggravio sociodemografico

Sezione 1: Oneri speciali determinanti dovuti alla struttura demografica

Art. 39 Indicatori parziali

¹ La compensazione degli oneri speciali sociodemografici della struttura demografica poggia sui seguenti tre indicatori parziali dei Cantoni:

- a. *povertà*:
percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di beneficiari di prestazioni di aiuto sociale in senso lato;
- b. *struttura di età*:
percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di abitanti di età pari o superiore agli 80 anni;
- c. *integrazione degli stranieri*:
percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di abitanti esteri non provenienti dagli Stati limitrofi e residenti da 12 anni al massimo in Svizzera.

² Si considerano prestazioni di aiuto sociale in senso lato le seguenti prestazioni in denaro orientate al bisogno, per quanto concesse a persone o economie domestiche e

considerate nella statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale ai sensi dell'ordinanza del 30 giugno 1993⁷ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali:

- a. l'aiuto sociale economico in virtù della legislazione cantonale sull'aiuto sociale;
- b. l'anticipo di alimenti disciplinato a livello cantonale;
- c. le prestazioni complementari della Confederazione (ponderate in funzione della quota cantonale di finanziamento secondo l'articolo 13 della legge federale del ...⁸ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità);
- d. i sussidi cantonali all'AVS/Ai e i sussidi cantonali all'aiuto a domicilio;
- e. le prestazioni cantonali in caso di bisogno nel contesto della disoccupazione;
- f. gli aiuti cantonali alla maternità, nonché i contributi di sostentamento alle famiglie con figli;
- g. le indennità di alloggio o gli anticipi cantonali di spese di alloggio riferiti alle persone o alle economie domestiche.

³ Le prestazioni multiple sono contate una sola volta.

⁴ Gli indicatori parziali dei Cantoni sono elencati nell'allegato 14.

Art. 40 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti

¹ Gli indicatori parziali dei Cantoni sono standardizzati e sintetizzati in un indice di aggravio con l'ausilio di fattori di ponderazione. I fattori di ponderazione sono stabiliti tramite l'analisi delle componenti principali e verificati ogni anno. Il calcolo si fonda sull'allegato 14.

² L'indice di aggravio di un determinato Cantone è arrotondato di tre cifre dopo la virgola.

³ Sulla scorta dell'indice di aggravio di un determinato Cantone è calcolato un coefficiente degli oneri per abitante. Tale coefficiente corrisponde alla differenza tra l'indice di aggravio di detto Cantone e quello del Cantone con l'indice più basso.

⁴ Gli oneri speciali determinanti di un determinato Cantone corrispondono alla differenza ponderata in funzione della popolazione residente permanente tra gli oneri per abitante del Cantone e il corrispondente valore medio degli oneri per abitante di tutti i Cantoni. Se gli oneri per abitante di detto Cantone sono inferiori a tale valore medio, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero.

⁵ Gli indici di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni sono elencati nell'allegato 14.

⁷ RS 431.012.1

⁸ RS ...

Sezione 2: Oneri speciali determinanti delle città polo

Art. 41 Indicatori parziali

La compensazione degli oneri delle città polo poggia sui seguenti tre indicatori parziali dei Comuni:

- a. *grandezza del Comune:*
popolazione residente permanente;
- b. *densità dell'insediamento:*
popolazione residente permanente e numero di persone occupate rispetto alla superficie produttiva del Comune;
- c. *tasso di occupazione:*
numero di persone occupate rispetto alla popolazione residente permanente del Comune.

Art. 42 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti

¹ Gli indicatori parziali di un determinato Comune sono standardizzati e sintetizzati in un indice di aggravio del Comune tramite l'analisi delle componenti principali. L'indice di aggravio corrisponde alla prima componente principale standardizzata degli indicatori parziali standardizzati. Il calcolo si fonda sull'allegato 15.

² L'indice di aggravio di un determinato Cantone corrisponde al valore medio ponderato degli indici di aggravio dei suoi Comuni. La popolazione residente permanente dei Comuni funge da fattore di ponderazione.

³ L'indice di aggravio di un determinato Cantone è arrotondato di tre cifre dopo la virgola.

⁴ Sulla scorta dell'indice di aggravio di un determinato Cantone è calcolato un coefficiente degli oneri per abitante di detto Cantone. Tale coefficiente corrisponde alla differenza tra l'indice di aggravio di detto Cantone e quello del Cantone con l'indice più basso.

⁵ Gli oneri speciali determinanti di un determinato Cantone corrispondono alla differenza ponderata in funzione della popolazione residente permanente tra gli oneri per abitante del Cantone e il corrispondente valore medio degli oneri per abitante di tutti i Cantoni. Se gli oneri per abitante di detto Cantone sono inferiori a tale valore medio, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero

⁶ Gli indici di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni sono elencati nell'allegato 15.

Sezione 3: Versamenti di compensazione

Art. 43 Determinazione dei mezzi di compensazione

¹ Nel corso del primo anno di un periodo quadriennale, l'importo totale di compensazione dell'aggravio sociodemografico corrisponde al contributo di base stabilito dall'Assemblea federale

² Nel corso dei tre anni successivi, il Consiglio federale adegua l'importo di compensazione in funzione del tasso di crescita dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

³ L'adeguamento avviene anche durante il quinto e il sesto anno, qualora l'entrata in vigore di un nuovo decreto federale giusta l'articolo 9 capoverso 1 LPFC subisse ritardi.

⁴ L'importo di compensazione è utilizzato nel modo seguente:

- a. due terzi per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla struttura demografica;
- b. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti delle città polo.

Art. 44 Contributi ai Cantoni

¹ I contributi attribuiti a un determinato Cantone per gli oneri speciali dovuti alla struttura demografica e alle città polo sono proporzionali alla sua percentuale rispetto alla somma dei corrispondenti oneri speciali di tutti i Cantoni.

² I contributi ai Cantoni sono elencati nell'allegato 16.

Titolo 3: Rapporto sull'efficacia

Art. 45 Oggetto

¹ Il Dipartimento allestisce ogni quattro anni in collaborazione con i Cantoni un rapporto sull'efficacia. In tale rapporto esso analizza in quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi della perequazione finanziaria e degli oneri nell'ultimo periodo quadriennale.

² Nella valutazione degli obiettivi, il rapporto sull'efficacia si fonda in particolare sui criteri di cui all'allegato 17 e tiene conto di standard riconosciuti di valutazione.

Art. 46 Contenuti

¹ Il rapporto sull'efficacia ha il contenuto seguente:

- a. presenta possibili provvedimenti, segnatamente:
 1. l'adeguamento delle dotazioni della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri;

2. l'abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di rigore (art. 19 cpv. 4 LPFC);
- b. fornisce informazioni sull'esecuzione della nuova perequazione finanziaria, in particolare sull'acquisizione di dati per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri;
 - c. riferisce in merito a eventuali pareri divergenti all'interno del gruppo paritetico di studio.

² Il rapporto sull'efficacia contiene inoltre in una speciale presentazione informazioni sugli effetti della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 11 LPFC. In sede di valutazione vanno in particolare presi in considerazione i criteri di cui all'allegato 17.

³ Il rapporto può inoltre contenere raccomandazioni per l'esame delle basi di calcolo della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri.

Art. 47 Dati di base

¹ I dati per valutare l'efficacia si basano sulle statistiche della Confederazione e dei Cantoni, nonché su analisi esterne all'amministrazione.

² I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati necessari.

Art. 48 Gruppo paritetico di studio

¹ Un gruppo paritetico di studio composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni accompagna l'elaborazione del rapporto sull'efficacia. Esso si esprime in particolare in merito all'assegnazione di mandati a periti esterni e all'elaborazione di raccomandazioni ai fini della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore.

² I Cantoni provvedono a una rappresentanza equilibrata della loro delegazione nel gruppo di studio; in particolare essi devono tenere conto in modo adeguato dei diversi gruppi linguistici, urbani e regionali, nonché dei Cantoni finanziariamente forti e di quelli finanziariamente deboli.

Art. 49 Consultazione

Il rapporto sull'efficacia è sottoposto ai Cantoni per consultazione contestualmente ai decreti federali sulla perequazione delle risorse e sulla compensazione degli oneri e dei casi di rigore.

Titolo 4: Scadenza

Art. 50 Scadenza

I contributi per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore sono versati ogni semestre, alla fine dei singoli semestri.

Titolo 5: Disposizioni transitorie

Sezione 1: Potenziale di risorse

Art. 51 Anni di calcolo del potenziale di risorse

Il potenziale di risorse dell'anno di riferimento 2008 corrisponde alla media della base imponibile aggregata degli anni di calcolo 2003 e 2004.

Art. 52 Aliquota fiscale standardizzata

L'aliquota fiscale standardizzata dell'anno precedente l'entrata in vigore della presente ordinanza è pari al 30 per cento.

Art. 53 Fattori beta

I fattori beta per il primo periodo quadriennale ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LPFC ammontano:

- a. al 2,4 per cento per le persone giuridiche ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 LAID;
- b. al 7,3 per cento per le persone giuridiche ai sensi dell'articolo 28 capoverso 3 LAID;
- c. al 17,0 per cento per le persone giuridiche ai sensi dell'articolo 28 capoverso 4 LAID.

Art. 54 Indicazioni provvisorie

L'articolo 23 capoverso 5 non si applica sino all'anno di calcolo 2013 purché le indicazioni provvisorie possano essere fornite in qualità equivalente a quella dei dati richiesti definitivamente.

Sezione 2: Compensazione dei casi di rigore

Art. 55 Bilancio globale

¹ Il bilancio globale della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) costituisce la base dei versamenti di compensazione dei casi di rigore.

² Il bilancio globale della NPC illustra l'aggravio netto o lo sgravio netto della Confederazione e dei Cantoni che risulta in media negli anni 2004 e 2005 dalla nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni e dalla cessazione dell'attuale perequazione finanziaria in virtù del decreto federale del 3 ottobre 2003⁹ concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, della legge federale del ... che emana

⁹ FF 2003 5745

e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), nonché degli art. 3–9 e 23 LPFC (allegato 18).

Art. 56 Contributi ai Cantoni

¹ La compensazione dei casi di rigore provvede affinché il bilancio globale di ogni Cantone con un indice delle risorse inferiore al valore 100 nella media degli anni 2004 e 2005 presenti uno sgravio finanziario netto in percento del gettito fiscale standardizzato almeno uguale al valore limite del Cantone.

² Il valore limite del Cantone dipende dal suo indice delle risorse nella media degli anni 2004 e 2005 ed è calcolato conformemente all'allegato 18.

³ I Cantoni il cui indice delle risorse nella media degli anni 2004 e 2005 è inferiore a 100 punti e il cui sgravio netto in percento del gettito fiscale standardizzato è inferiore al valore limite ricevono negli anni 2008 – 2015 un contributo pari alla differenza tra lo sgravio netto e il valore limite (allegato 18). Gli altri Cantoni non ricevono alcun contributo.

⁴ A contare dal nono anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza il contributo diminuisce in ragione del cinque percento all'anno dell'importo iniziale.

⁵ Un Cantone perde il diritto alla compensazione dei casi di rigore a contare dall'anno di riferimento in cui il suo indice delle risorse supera 100 punti. L'importo totale della compensazione dei casi di rigore è diminuito in modo corrispondente.

Sezione 3: Rapporto sull'efficacia

Art. 57

I rapporti sull'efficacia per i due primi periodi quadriennali a contare dall'entrata in vigore della presente ordinanza contengono a titolo supplementare una presentazione del passaggio dalla vecchia alla nuova perequazione finanziaria. Il rapporto sull'efficacia per il primo periodo quadriennale presenta inoltre le ripercussioni preliminari della nuova impostazione della perequazione finanziaria.

Titolo 6: Disposizioni finali

Art. 58 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. Ordinanza del 21 dicembre 1973¹⁰ che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni.
2. Ordinanza del 27 novembre 1989¹¹ sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell'imposta federale diretta.

Art. 59 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

xx xxxx 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione:

La cancelliera della Confederazione:

¹⁰ RU **1974** 146
¹¹ RU **1989** 2470

Nota preliminare:

tutti i dati contenuti negli allegati qui appresso sono provvisori e in parte basati su modelli di calcolo. I dati definitivi per il primo anno della nuova perequazione saranno noti solo verso la metà del 2007!

*Allegato 1
(art. 1-6)*

1. Potenziale di risorse

Stime per l'anno 2006

	Potenziale di risorse 2006	Popolazione residente media negli anni di calcolo	Potenziale di risorse pro capite 2002	Indice delle risorse
	<i>(in 1'000 franchi)</i>	<i>(valore medio 1996-1998)</i>	<i>(in franchi)</i>	
Zurigo	40'404'332	1'240'718	32'565	1315.4
Berna	17'103'599	952'971	17'948	72.5
Lucerna	6'314'520	348'415	18'124	73.2
Uri	520'281	34'504	15'079	60.9
Svitto	3'958'016	129'901	30'469	123.1
Obvaldo	549'528	32'474	16'922	68.4
Nidvaldo	1'181'215	37'552	31'456	127.1
Glarona	719'497	38'140	18'864	76.2
Zugo	5'625'164	100'298	56'084	226.5
Friburgo	4'145'576	241'379	17'175	69.4
Soletta	4'496'934	243'438	18'473	74.6
Basilea città	6'508'421	190'754	34'119	137.8
Basilea Campagna	6'753'489	259'272	26'048	105.2
Sciaffusa	1'586'234	73'310	21'637	87.4
Appenzello Esterno	1'078'954	52'941	20'380	82.3
Appenzello Interno	304'602	14'698	20'725	83.7
San Gallo	8'759'506	452'014	19'379	78.3
Grigioni	3'988'853	189'403	21'060	85.1
Argovia	12'338'733	547'192	22'549	91.1
Turgovia	4'140'514	228'158	18'148	73.3
Ticino	8'589'200	310'798	27'636	111.6
Vaud	15'671'089	634'739	24'689	99.7
Vallese	4'726'401	275'684	17'144	69.2
Neuchâtel	3'596'928	166'861	21'556	87.1
Ginevra	16'055'111	415'866	38'606	155.9
Giura	1'097'107	67'598	16'230	65.6
Totale Cantoni	180'213'805	7'279'079	24'758	100.0

2. Gettito fiscale standardizzato

Valori cantonali per l'anno 2006 (valori stimati)

Aliquota fiscale standardizzata 2006 = 30,1%

	Gettito fiscale standardizzato 2006 <i>(in 1'000 franchi)</i>	Gettito fiscale standardizzato pro capite 2006 <i>(in franchi)</i>
Zurigo	12'153'046	9'795
Berna	5'146'407	5'400
Lucerna	1'899'739	5'453
Uri	156'523	4'536
Svitto	1'191'127	9'169
Obvaldo	165'454	5'095
Nidvaldo	355'518	9'467
Glarona	216'484	5'676
Zugo	1'692'187	16'872
Friburgo	1'247'803	5'169
Soletta	1'352'739	5'557
Basilea Città	1'957'984	10'264
Basilea Campagna	2'031'688	7'836
Sciaffusa	477'264	6'510
Appenzello Esterno	324'548	6'130
Appenzello Interno	91'635	6'235
San Gallo	2'636'333	5'832
Grigioni	1'200'612	6'339
Argovia	3'713'167	6'786
Turgovia	1'245'736	5'460
Ticino	2'583'618	8'313
Vaud	4'713'862	7'426
Vallese	1'421'031	5'155
Neuchâtel	1'082'580	6'488
Ginevra	4'829'315	11'613
Giura	330'313	4'886
Totale Cantoni	54'216'713	7'448

*Allegato 2
(art. 9)*

Reddito determinante delle persone fisiche

Valori cantonali per l'anno di riferimento 2007 (anno di calcolo 2003)

Reddito determinante delle persone fisiche 2007	
(in 1'000 franchi)	
Zurigo	28'404'007
Berna	14'368'749
Lucerna	5'257'415
Uri	412'227
Svitto	3'251'919
Obvaldo	466'703
Nidvaldo	946'258
Glarona	518'577
Zugo	3'154'607
Friburgo	3'625'555
Soletta	3'926'000
Basilea Città	3'898'127
Basilea Campagna	5'736'047
Sciaffusa	1'145'093
Appenzello Esterno	836'224
Appenzello Interno	232'854
San Gallo	6'992'210
Grigioni	2'906'074
Argovia	9'933'316
Turgovia	3'341'279
Ticino	5'253'511
Vaud	13'367'050
Vallese	3'989'696
Neuchâtel	2'606'441
Ginevra	10'066'140
Giura	828'742
Totale Cantoni	135'464'818

Reddito determinante tassato alla fonte

1. Calcolo

Definizione delle variabili e dei parametri:

- BQA Reddito lordo medio durante gli anni di calcolo degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d'amministrazione stranieri
- BQB Reddito lordo medio durante gli anni di calcolo dei frontalieri tassati integralmente
- BQC Reddito lordo medio durante gli anni di calcolo dei frontalieri dell'Austria tassati limitatamente
- BQD Reddito lordo medio durante gli anni di calcolo dei frontalieri della Germania tassati limitatamente
- BQE Reddito lordo medio durante gli anni di calcolo dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra
- BQF Reddito lordo medio durante gli anni di calcolo dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia
- BQG Reddito lordo medio durante gli anni di calcolo dei frontalieri dell'Italia tassati limitatamente
- TC Aliquota svizzera massima di imposta sui proventi lordi dei frontalieri dell'Austria tassati limitatamente conformemente all'articolo 5 capoverso 4 della CDI-A
- TD Aliquota massima di imposta svizzera sui proventi lordi dei frontalieri della Germania limitatamente conformemente all'articolo 15a CDI-D
- TE Quota della somma lorda degli stipendi dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra, rimborsata dal Cantone di Ginevra alla Francia conformemente alla convenzione del 20.01.1973 tra il Cantone di Ginevra e la Francia
- TF Quota della somma lorda degli stipendi dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia, rimborsata dalla Francia conformemente alla convenzione dell'11.04.1983 tra i Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese e Neuchâtel e la Francia
- TG Aliquota massima di imposta svizzera sui proventi lordi dei frontalieri dell'Italia tassati limitatamente conformemente all'articolo 14a capoverso 4 della CDI-I e agli accordi dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese con l'Italia
- SSTV Aliquota fiscale standardizzata l'anno precedente l'anno di riferimento
- γ Fattore gamma: rapporto tra il reddito determinante medio delle persone fisiche della Svizzera e il reddito primario medio delle economie domestiche private della Svizzera durante gli anni di calcolo

2. Formule di calcolo:

- a. Reddito determinante tassato alla fonte degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d'amministrazione stranieri di un determinato Cantone:

$$\gamma \cdot BQA$$

- b. Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri tassati integralmente di un determinato Cantone:

$$\gamma \cdot BQB$$

- c. Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell'Austria tassati limitatamente:

$$\text{fino all'anno di calcolo 2005: } \frac{TC_{\text{vecchio}}}{SSTV} \cdot BQC$$

$$\text{dopo l'anno di calcolo 2006: } (1 - TC_{\text{nuovo}}) \cdot \gamma \cdot BQC$$

- d. Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Germania tassati limitatamente:

$$\frac{TD}{SSTV} \cdot BQD$$

- e. Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra:

$$\left(\gamma - \frac{TE}{SSTV} \right) \cdot BQE$$

- f. Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia:

$$\frac{TF}{SSTV} \cdot BQF$$

- g. Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell'Italia tassati limitatamente:

$$(1 - TG) \cdot \gamma \cdot BQG$$

3. Valori parametrici per l'anno di riferimento 2007

Parametro	Valore
γ	0,42
SSTV	0,3
TC_{vecchio}	0,03
TC_{nuovo}	0,12
TD	0,045
TE	0,035
TF	0,045
TG	0,4

4. Redditi determinanti tassati alla fonte: valori cantonali per l'anno di riferimento 2007 (anno di calcolo 2003)*In l'000 franchi***Redditi determinanti tassati alla fonte (anno di calcolo 2003)**

Cantone	Residenti sul territorio e consiglieri d'amministrazione	Frontalieri tassati integralmente	Frontalieri dell'Austria tassati limitatamente	Frontalieri della Germania tassati limitatamente	Frontalieri della Francia tassati limitatamente, con tassazione nel Cantone di Ginevra	Frontalieri della Francia tassati limitatamente, con tassazione in Francia	Frontalieri dell'Italia tassati limitatamente	Somma
Zurigo	1'042'950	6'289	0	44'799	0	0	0	1'094'038
Berna	405'572	0	0	151	0	7'707	0	413'430
Lucerna	174'553	0	0	215	0	0	0	174'768
Uri	16'754	0	0	0	0	0	0	16'754
Svitto	58'105	4'465	0	128	0	0	0	62'697
Obvaldo	23'071	0	0	0	0	0	0	23'071
Nidvaldo	19'881	0	0	0	0	0	0	19'881
Glarona	20'245	0	0	0	0	0	0	20'245
Zugo	71'648	0	0	198	0	0	0	71'846
Friburgo	141'271	0	0	0	0	0	0	141'271
Soletta	74'524	621	0	1'833	0	10'200	0	87'179
Basilea Città	198'867	41'743	0	143'010	0	204'303	0	587'923
Basilea Campagna	102'827	14'678	0	54'664	0	123'214	0	295'384
Sciaffusa	58'096	0	5	38'766	0	0	0	96'867
Appenzello Esterno	20'613	393	1'041	160	0	0	0	22'207
Appenzello Interno	4'948	0	138	76	0	0	0	5'161
San Gallo	201'769	13'583	38'318	5'096	0	0	0	258'766
Grigioni	224'390	27'726	1'672	27	0	0	18'616	272'431
Argovia								888'803
Turgovia	106'530	2'532	1'553	26'817	0	0	0	137'433
Ticino	263'003	21'101	0	0	0	0	409'279	693'383
Vaud	467'669	0	0	0	0	121'494	0	589'163
Vallese	224'402	227	0	0	0	5'935	10'898	241'463
Neuchâtel	109'338	2'043	0	0	0	52'839	0	164'220
Ginevra	543'356	0	0	0	1'193'164	0	0	1'736'519
Giura	20'661	1'689	0	95	0	37'372	0	59'816
Totale Cantoni	4'595'041	137'091	42'727	316'035	1'193'164	563'064	438'793	8'174'718

Dati in corsivo=valori stimati

*Allegato 4
(art. 15 e 16)*

Sostanza determinante delle persone fisiche

Valori cantonali per l'anno di riferimento 2007 (anno di calcolo 2003)

Fattore $\alpha = 1,1\%$

Sostanza determinante delle persone fisiche 2007	
(in 1'000 franchi)	
Zurigo	2'879'085
Berna	1'346'065
Lucerna	381'970
Uri	36'335
Svitto	242'496
Obvaldo	43'294
Nidvaldo	142'454
Glarona	60'080
Zugo	315'619
Friburgo	204'026
Soletta	187'352
Basilea Città	400'888
Basilea Campagna	328'123
Sciaffusa	93'043
Appenzello Esterno	91'416
Appenzello Interno	29'882
San Gallo	672'052
Grigioni	349'629
Argovia	824'864
Turgovia	328'737
Ticino	352'915
Vaud	634'209
Vallese	216'409
Neuchâtel	162'985
Ginevra	540'804
Giura	50'682
Totale Cantoni	10'915'413

*Allegato 5
(art. 19)*

Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale

Stime per l'anno di riferimento 2006¹²

Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale 2006	
(in 1'000 franchi)	
Zurigo	7'473'432
Berna	2'226'935
Lucerna	806'452
Uri	84'303
Svitto	556'300
Obvaldo	59'018
Nidvaldo	183'066
Glarona	99'254
Zugo	1'946'985
Friburgo	546'180
Soletta	603'521
Basilea Città	1'613'935
Basilea Campagna	792'877
Sciaffusa	248'001
Appenzello Esterno	139'968
Appenzello Interno	44'019
San Gallo	1'382'742
Grigioni	603'466
Argovia	1'449'409
Turgovia	486'181
Ticino	2'713'876
Vaud	1'835'810
Vallese	591'151
Neuchâtel	645'207
Ginevra	4'032'583
Giura	199'575
Totale Cantoni	31'364'245

¹² Stima secondo Allegato 8.

Utile determinante delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale

Fattori di supplemento per il calcolo dei fattori beta

1. Definizione delle variabili e dei parametri:

π	Quota dei Cantoni all'imposta federale diretta conformemente all'articolo 196 capoverso 1 LIFD
<i>TDBG</i>	Aliquota di imposta federale diretta sull'utile conformemente all'articolo 68 LIFD
β	Fattore di base secondo l'articolo 23 capoversi 2, 3 o 4
ω	Fattore di riduzione (retribuzione ai Cantoni per la riscossione dell'imposta federale diretta)
<i>SSTV</i>	Aliquota fiscale standardizzata l'anno precedente l'anno di riferimento

2. Calcolo dei fattori di supplemento:

I fattori di supplemento sono calcolati secondo la seguente formula:

$$\pi \cdot \frac{TDBG}{SSTV} \cdot (1 - \beta) \cdot (1 - \omega)$$

3. Valori parametrici per l'anno di riferimento 2008

π	0.17
<i>TDBG</i>	0.085
<i>SSTV</i>	0.3
ω	0.5

4. Fattori beta per l'anno di riferimento 2008

	Fattore di base	Fattore di supplemento	Fattore β
Società holding	0,0%	2,4%	2,4%
Società di domicilio	5,0%	2,3%	7,3%
Società miste	15,0%	2,0%	17,0%

5. Stime per l'anno di riferimento 2006¹³

Utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale 2006	
(in 1'000 franchi)	
Zurigo	505'370
Berna	223'927
Lucerna	78'134
Uri	6'563
Svitto	129'628
Obvaldo	1'114
Nidvaldo	9'575
Glarona	53'483
Zugo	402'884
Friburgo	101'182
Soletta	12'974
Basilea Città	250'342
Basilea Campagna	48'599
Sciaffusa	79'199
Appenzello Esterno	-503
Appenzello Interno	1'968
San Gallo	18'907
Grigioni	8'423
Argovia	95'868
Turgovia	126'630
Ticino	-10'149
Vaud	126'430
Vallese	-4'972
Neuchâtel	151'594
Ginevra	337'920
Giura	5'820
Totale Cantoni	2'760'911

¹³ Stima secondo Allegato 8.

Riparti fiscali determinanti dell'imposta federale diretta

Valori cantonali per l'anno di riferimento 2007

Cantone	Riparti fiscali determinanti dell'imposta federale diretta 2007 *
Zurigo	-841'855
Berna	79'030
Lucerna	54'072
Uri	2'498
Svitto	7'701
Obvaldo	1'980
Nidvaldo	5'210
Glarona	1'376
Zugo	6'826
Friburgo	33'679
Soletta	-28'999
Basilea Città	113'248
Basilea Campagna	-70'845
Sciaffusa	10'941
Appenzello Esterno	10'637
Appenzello Interno	1'643
San Gallo	53'040
Grigioni	33'969
Argovia	47'529
Turgovia	32'936
Ticino	199'616
Vaud	208'670
Vallese	73'913
Neuchâtel	-59'167
Ginevra	9'113
Giura	10'256

* con fattore provvisorio di ponderazione sulla base degli anni di calcolo 1996-98

Stima del potenziale di risorse in caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili

1. Variabili e parametri:

ME_k	Reddito determinante delle persone fisiche del Cantone k
MEV_k	Reddito determinante delle persone fisiche del Cantone k l'anno precedente
te_k	Onere medio di imposta sul reddito del Cantone k e dei suoi Comuni secondo la statistica fiscale della Svizzera
MQ_k	Reddito determinante tassato alla fonte del Cantone k
$W_{k,CH}$	Numero di persone occupate in provenienza dalla Svizzera nel Cantone k
$W_{k,X}$	Numero di persone occupate in provenienza dell'estero nel Cantone k
a	Costante
b	Costante
c	Costante
RV_k	Sostanza netta delle persone fisiche del Cantone k
EV_k	Gettito dell'imposta sulla sostanza del Cantone k e dei suoi Comuni secondo la statistica delle economie pubbliche della Svizzera
tv_k	Onere medio di imposta sulla sostanza del Cantone k e dei suoi Comuni secondo la statistica fiscale della Svizzera
MB_k	Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale del Cantone k
MP_k	Utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale del Cantone k .
EG_k	Gettito dell'imposta sull'utile del Cantone k e dei suoi Comuni secondo la statistica delle economie pubbliche della Svizzera
EGD_k	Gettito dell'imposta federale diretta sull'utile nel Cantone k
tg_k	Onere di imposta sull'utile netto delle società anonima del Cantone k e dei suoi Comuni per un capitale proprio di 2 milioni di franchi e un utile di 1 milione di franchi secondo la statistica fiscale della Svizzera
t_{DBS}	Aliquota di imposta federale diretta sull'utile
RGD_k	Somma degli utili netti delle persone giuridiche sottoposti all'imposta federale diretta nel Cantone k dopo deduzione per partecipazioni
$\bar{\beta}$	Media ponderata dei fattori Beta secondo l'allegato 6

2. In caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili gli elementi del potenziale di risorse sono calcolati secondo la seguente tabella:

Caso	Elemento del potenziale di risorse	Metodo di calcolo
A	<i>Reddito determinante delle persone fisiche</i>	$ME_k = \frac{EE_k}{te_k} - MQ_k$
B	<i>Reddito determinante tassato alla fonte</i>	$MQ_k = \left[a + b \cdot \left(\frac{W_{k,X}}{W_{k,CH}} \right) + \left(\frac{W_{k,X}}{W_{k,CH}} \right)^c \right] \cdot ME_k$
C	<i>Sostanza netta delle persone fisiche</i>	$RV_k = \frac{EV_k}{tv_k}$
DE1	<i>Insieme degli utili determinanti delle persone giuridiche con o senza statuto fiscale speciale, nella misura in cui entrambi sono sconosciuti</i>	$MB_k + MP_k = \bar{\beta} \cdot \frac{EGD_k}{t_{DBST}} + (1 - \bar{\beta}) \cdot \frac{EG_k}{tg_k}$
DE2	<i>Insieme degli utili determinanti delle persone giuridiche con o senza statuto fiscale speciale, nella misura in cui gli utili sottoposti all'imposta federale diretta sono conosciuti</i>	$MB_k + MP_k = \bar{\beta} \cdot RGD_k + (1 - \bar{\beta}) \cdot \frac{EG_k}{tg_k}$

3. Valori parametrici

Parametro	Valore
<i>a</i>	-0,03
<i>b</i>	-0,74
<i>c</i>	0,87
$\bar{\beta}$	9,3%

Contributi dei Cantoni finanziariamente forti

1. Definizione delle variabili e dei parametri:

- A contributo complessivo dei Cantoni finanziariamente forti
- A_q contributo di un Cantone finanziariamente forte q
- e_q media della popolazione residente media di un Cantone finanziariamente forte q durante gli anni di calcolo
- RI_q indice delle risorse di un cantone finanziariamente forte q
- n numero di Cantoni finanziariamente forti

2. Calcolo:

Il contributo di un Cantone finanziariamente forte q è calcolato come segue:

$$A_q = \frac{A}{\sum_{q=1}^n [(RI_q - 100) \cdot e_q]} \cdot (RI_q - 100) \cdot e_q$$

3. Versamenti per l'anno 2008 in base al potenziale delle risorse 2006

	Indice delle risorse 2006	Contributi 2008 (in base all'indice delle risorse 2006) in franchi
Zurigo	131.5	544'429'073
Berna	72.5	0
Lucerna	73.2	0
Uri	60.9	0
Svitto	123.1	41'800'672
Obvaldo	68.4	0
Nidvaldo	127.1	14'176'081
Glarona	76.2	0
Zugo	226.5	176'742'875
Friburgo	69.4	0
Soletta	74.6	0
Basilea Città	137.8	100'443'798
Basilea Campagna	105.2	18'780'886
Sciaffusa	87.4	0
Appenzello Esterno	82.3	0
Appenzello Interno	83.7	0
San Gallo	78.3	0
Grigioni	85.1	0
Argovia	91.1	0
Turgovia	73.3	0
Ticino	111.6	50'221'931
Vaud	99.7	0
Vallese	69.2	0
Neuchâtel	87.1	0
Ginevra	155.9	323'834'077
Giura	65.6	0
Totale Cantoni	100.0	1'270'429'392

Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli

1. Definizione delle variabili e dei parametri:

- B contributo complessivo ai Cantoni finanziariamente deboli
- B_r contributo a un Cantone finanziariamente debole r
- e_r media della popolazione residente media di un Cantone finanziariamente debole r durante gli anni di calcolo
- RI_r indice delle risorse di un Cantone finanziariamente debole r
- m numero di Cantoni finanziariamente deboli
- p parametro (>0) di intensità della progressione
- RI_{\min} indice delle risorse del Cantone finanziariamente più debole
- SSE_{CH} gettito fiscale standardizzato della Svizzera
- e_{CH} media della popolazione residente media della Svizzera durante gli anni di calcolo

2. Calcolo:

Il contributo a un Cantone finanziariamente debole r è calcolato come segue:

$$B_r = \frac{B}{\sum_{r=1}^m \left[(100 - RI_r)^{1+p} \cdot e_r \right]} \cdot (100 - RI_r)^{1+p} \cdot e_r$$

Il valore del parametro q è calcolato in modo che valga la seguente equazione:

$$\left\{ \frac{SSE_{CH}}{e_{CH}} \cdot \frac{\sum_{r=1}^m \left[(100 - RI_r)^{1+p} \cdot e_r \right]}{(1+p) \cdot B \cdot 100} \right\}^{\frac{1}{p}} = 100 - RI_{\min}$$

3. Versamenti per l'anno 2008 in base al potenziale di risorse 2006:

	Indice delle risorse 2006	Perequazione delle risorse 2008 (in base all'indice delle risorse 2006) in franchi
Zurigo	131.5	0
Berna	72.5	939'949'829
Lucerna	73.2	329'328'724
Uri	60.9	60'855'179
Svitto	123.1	0
Obvaldo	68.4	40'292'745
Nidvaldo	127.1	0
Glarona	76.2	29'633'137
Zugo	226.5	0
Friburgo	69.4	284'006'946
Soletta	74.6	210'592'990
Basilea Città	137.8	0
Basilea Campagna	105.2	0
Sciaffusa	87.4	19'926'952
Appenzello Esterno	82.3	25'224'093
Appenzello Interno	83.7	6'111'913
San Gallo	78.3	301'507'253
Grigioni	85.1	67'906'406
Argovia	91.1	83'771'760
Turgovia	73.3	214'332'418
Ticino	111.6	0
Vaud	99.7	360'016
Vallese	69.2	327'877'838
Neuchâtel	87.1	47'153'156
Ginevra	155.9	0
Giura	65.6	96'497'171
Totale Cantoni	100.0	3'085'328'524

Allegato 11
(art. 35)

Definizione del concetto di territorio dell'agglomerato principale e base dei dati

- Nell'ambito della compensazione dell'aggravio geotopografico si considerano territorio dell'agglomerato principale i quartieri contigui con una popolazione minima di 200 persone.
- La base dei dati è costituita dai dati per ettaro del censimento 2000.
- Sono considerati quartieri contigui gli ettari abitati limitrofi.

Allegato 12
(art. 35 e 36)

Compensazione dell'aggravio geotopografico: indicatori parziali e oneri speciali determinanti 2006

	Indicatori parziali				Indici degli oneri				Oneri speciali determinanti			
	Altitudine degli insediamenti	Declività del terreno (m s.l.m.)	Struttura dell'insediamento	Densità demografica (ha per abitante)	Altitudine degli insediamenti	Declività del terreno (m s.l.m.)	Struttura dell'insediamento	Densità demografica (ha per abitante)	Altitudine degli insediamenti	Declività del terreno (m s.l.m.)	Struttura dell'insediamento	Densità demografica (ha per abitante)
Zurigo	0.2%	510.9	3.8%	0.13	2.2	60.0	48.1	24.5	0	0	0	0
Berna	9.8%	869	12.3%	0.61	128.6	102.1	153.9	113.0	2'677'503	1'009'707	6'212'891	12'375'441
Lucerna	3.5%	688.1	13.5%	0.40	46.5	80.8	170.1	74.5	0	0	3'096'878	0
Uri	17.7%	1557.2	15.0%	3.01	233.3	182.9	188.8	554.4	822'328	3'958'143	456'610	15'957'619
Svitto	16.3%	1028.3	12.3%	0.63	213.8	120.8	154.2	116.2	2'381'265	1'511'224	745'521	2'185'429
Obvaldo	15.2%	1289.3	18.0%	1.45	199.9	151.5	225.9	267.0	492'407	2'054'284	657'450	5'534'714
Nidvaldo	2.5%	1007.1	13.6%	0.62	32.9	118.3	170.2	113.9	0	381'976	314'285	543'073
Glarona	6.0%	1316	7.3%	1.77	78.5	154.6	91.1	325.6	0	2'367'511	0	8'686'051
Zugo	3.5%	691.5	8.4%	0.20	45.5	81.2	105.1	36.8	0	0	36'516	0
Friburgo	12.0%	756.8	18.4%	0.65	157.8	88.9	231.2	119.0	1'676'373	0	5'169'411	4'686'464
Soletta	0.3%	551.8	4.6%	0.32	3.3	64.8	57.5	59.0	0	0	0	0
Basilea Città	0.0%	274.6	0.4%	0.02	0.0	32.3	5.0	3.7	0	0	0	0
Basilea Campagna	0.1%	506.6	2.6%	0.20	0.8	59.5	32.0	36.0	0	0	0	0
Sciaffusa	0.0%	516	4.4%	0.40	0.2	60.6	54.7	74.2	0	0	0	0
Appenzello Esterno	57.2%	906	15.5%	0.46	752.1	106.4	194.1	84.4	19'952'304	153'370	759'481	0
Appenzello Interno	61.1%	1005.3	28.4%	1.15	803.4	118.1	356.9	211.6	6'281'362	286'071	1'017'581	1'675'116
San Gallo	4.9%	789.5	9.9%	0.43	64.3	92.8	124.5	78.5	0	0	1'035'174	0
Grigioni	50.3%	1793.9	16.2%	3.80	661.6	210.7	202.8	699.8	52'843'190	45'869'431	2'877'475	112'128'411
Argovia	0.0%	465.6	4.4%	0.25	0.0	54.7	55.7	45.8	0	0	0	0
Turgovia	0.1%	501.5	13.2%	0.37	0.7	58.9	165.9	68.5	0	0	1'819'433	0
Ticino	3.1%	1164.7	5.9%	0.86	40.2	136.8	73.6	159.1	0	7'065'637	0	18'753'317
Vaud	7.0%	720.4	7.7%	0.44	92.6	84.6	96.8	81.3	0	0	0	0
Vallese	34.2%	1600.6	8.4%	1.83	449.1	188.0	105.3	336.8	32'476'075	21'221'728	110'611	67'489'894
Neuchâtel	38.1%	1036.8	6.6%	0.43	501.5	121.8	82.8	79.0	25'712'060	1'548'934	0	0
Ginevra	0.0%	425.3	2.0%	0.06	0.0	50.0	25.0	10.7	0	0	0	0
Giura	14.9%	640.3	13.0%	1.21	196.0	75.2	162.9	223.6	975'840	0	538'990	8'536'310
Totale	7.6%	851.2	8.0%	0.54	100.0	100.0	100.0	100.0	146'290'708	87'428'014	24'848'307	258'551'840

*Allegato 13
(art. 38)*

Compensazione dell'aggravio geotopografico: versamenti di compensazione 2008 in base agli oneri speciali determinanti 2006

	Importi di compensazione in franchi				Totale
	Altitudine degli insediamenti	Declività del terreno (m s.l.m.)	Struttura dell'insediamento	Densità demografica (ha per abitante)	
Zurigo	0	0	0	0	0
Berna	2'099'951	1'325'076	14'343'756	2'745'864	20'514'647
Lucerna	0	0	7'149'789	0	7'149'789
Uri	644'947	5'194'417	1'054'179	3'540'678	10'434'221
Svitto	1'867'613	1'983'235	1'721'191	484'903	6'056'942
Obvaldo	386'192	2'695'912	1'517'860	1'228'043	5'828'007
Nidvaldo	0	501'281	725'593	120'497	1'347'372
Glarona	0	3'106'971	0	1'927'262	5'034'233
Zugo	0	0	84'305	0	84'305
Friburgo	1'314'770	0	11'934'664	1'039'833	14'289'268
Soletta	0	0	0	0	0
Basilea Città	0	0	0	0	0
Basilea Campagna	0	0	0	0	0
Sciaffusa	0	0	0	0	0
Appenzello Esterno	15'648'483	201'273	1'753'421	0	17'603'176
Appenzello Interno	4'926'438	375'421	2'349'298	371'675	8'022'831
San Gallo	0	0	2'389'915	0	2'389'915
Grigioni	41'444'626	60'196'143	6'643'251	24'879'060	133'163'080
Argovia	0	0	0	0	0
Turgovia	0	0	4'200'541	0	4'200'541
Ticino	0	9'272'495	0	4'160'987	13'433'483
Vaud	0	0	0	0	0
Vallese	25'470'808	27'850'055	255'369	14'974'663	68'550'895
Neuchâtel	20'165'828	2'032'723	0	0	22'198'551
Ginevra	0	0	0	0	0
Giura	765'346	0	1'244'371	1'894'037	3'903'754
Totale	114'735'003	114'735'003	57'367'501	57'367'501	344'205'008

*Allegato 14
(art. 39 e 40)*

Oneri speciali determinanti dovuti alla struttura demografica

1. Calcolo dell'indice di onere

a) Variabili e parametri:

TSA_k	Indicatore parziale «Povertà» del Cantone k
TSS_k	Indicatore parziale «Struttura di età» del Cantone k
TSI_k	Indicatore parziale «Integrazione degli stranieri» del Cantone k
\overline{TSA}	Valore medio degli indicatori «Povertà» dei Cantoni
\overline{TSS}	Valore medio degli indicatori «Struttura di età» dei Cantoni
\overline{TSI}	Valore medio degli indicatori «Integrazione degli stranieri» dei Cantoni
s_{TSA}	Deviazione standard degli indicatori parziali «Povertà» dei Cantoni
s_{TSS}	Deviazione standard degli indicatori parziali «Struttura di età» dei Cantoni
s_{TSI}	Deviazione standard degli indicatori parziali «Integrazione degli stranieri» dei Cantoni
ZSA_k	Indicatore parziale standardizzato «Povertà» del Cantone k
ZSS_k	Indicatore parziale standardizzato «Struttura di età» del Cantone k
ZSI_k	Indicatore parziale standardizzato «Integrazione degli stranieri» del Cantone k
μ_{ZSA}	Fattore di ponderazione per l'indicatore parziale standardizzato «Povertà»
μ_{ZSS}	Fattore di ponderazione per l'indicatore parziale standardizzato «Struttura di età»
μ_{ZSI}	Fattore di ponderazione per l'indicatore parziale standardizzato «Integrazione degli stranieri»
LS_k	Indice di onere degli oneri speciali dovuti alla struttura demografica del Cantone k

b) Gli indicatori parziali standardizzati sono calcolati come segue:

$$ZSA_k = \frac{TSA_k - \overline{TSA}}{s_{TSA}},$$

$$ZSS_k = \frac{TSS_k - \overline{TSS}}{s_{TSS}},$$

$$ZSI_k = \frac{TSI_k - \overline{TSI}}{s_{TSI}}.$$

c) L'indice di onere degli oneri speciali dovuti alla struttura demografica di un Cantone k è calcolato come segue:

$$LS_k = \mu_{ZSA} \cdot ZSA_k + \mu_{ZSS} \cdot ZSS_k + \mu_{ZSI} \cdot ZSI_k$$

d) Ai fini della ponderazione vale la formula:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \mu_{ZSA} \\ \mu_{ZSS} \\ \mu_{ZSI} \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{\mu}_{ZS}} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_{ZS}}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x_{ZSA} \\ x_{ZSS} \\ x_{ZSI} \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_{ZS}},$$

dove

$\boldsymbol{\mu}_{LS}$ Vettore dei fattori di ponderazione

λ_{ZS} Autovalore massimo della matrice di correlazione degli indicatori parziali standardizzati

\mathbf{x}_{ZS} Autovettore del valore proprio λ_{ZS}

e) Fattori di ponderazione per l'anno 2006:

μ_{ZSA}	0,52
μ_{ZSS}	0,24
μ_{ZSI}	0,46

2. Indicatori parziali e oneri speciali determinanti dovuti alla struttura demografica 2006

	Indicatori parziali			Indice degli oneri	Coefficiente dell'onere	Oneri speciali determinanti
	Povert�* di et�	Struttura di et�	Integrazione degli stranieri			
Zurigo	0.4	4.2%	7.5%	0.541	1.940	676'096
Berna	-0.1	5.2%	4.3%	-0.152	1.247	0
Lucerna	-0.1	3.9%	5.8%	-0.176	1.223	0
Uri	-1.3	4.9%	2.8%	-1.217	0.182	0
Svitto	-0.8	3.4%	5.6%	-0.793	0.606	0
Obvaldo	-1.0	4.1%	5.1%	-0.774	0.625	0
Nidvaldo	-1.3	3.5%	4.0%	-1.367	0.032	0
Glarona	-0.4	5.0%	5.8%	0.012	1.411	459
Zugo	-0.4	3.1%	7.2%	-0.311	1.088	0
Friburgo	0.0	3.6%	6.7%	-0.051	1.348	0
Soletta	-0.2	4.4%	5.0%	-0.308	1.091	0
Basilea Citt�	1.4	6.4%	9.3%	2.203	3.602	411'182
Basilea Campagna	-0.2	3.9%	4.8%	-0.500	0.899	0
Sciaffusa	0.1	5.3%	6.1%	0.422	1.821	31'209
Appenzello Esterno	-0.6	5.1%	3.7%	-0.583	0.816	0
Appenzello Interno	-1.4	4.0%	3.6%	-1.399	0.000	0
San Gallo	0.0	4.2%	6.1%	-0.028	1.371	0
Grigioni	-0.6	4.5%	4.9%	-0.495	0.904	0
Argovia	-0.5	3.4%	5.8%	-0.578	0.821	0
Turgovia	-0.4	4.1%	5.0%	-0.510	0.889	0
Ticino	1.7	5.1%	5.6%	1.053	2.452	334'108
Vaud	1.4	4.4%	9.2%	1.508	2.907	963'721
Vallese	-0.4	3.9%	6.3%	-0.232	1.167	0
Neuch�tel	1.1	5.2%	6.7%	1.006	2.405	168'036
Ginevra	2.7	4.0%	11.6%	2.647	4.046	1'122'277
Giura	0.9	4.7%	3.7%	0.084	1.483	5'796
Totale	0.0	4.4%	5.9%	0.000	1.399	3'712'885

* Indicatore provvisorio

*Allegato 15
(art. 42)*

Oneri speciali determinanti delle città polo

1. Calcolo dell'indice di onere

a) Variabili e parametri:

TFG_g	Indicatore parziale «Grandezza del Comune» del Comune g
TFS_g	Indicatore parziale «Densità dell'insediamento» del Comune g
TFB_g	Indicatore parziale «Tasso di occupazione» del Comune g
\overline{TFG}	Valore medio degli indicatori «Grandezza del Comune» dei Comuni
\overline{TFS}	Valore medio degli indicatori «Densità dell'insediamento» dei Comuni
\overline{TFB}	Valore medio degli indicatori «Tasso di occupazione» dei Comuni
s_{TFG}	Deviazione standard degli indicatori parziali «Grandezza del Comune» dei Comuni
s_{TFS}	Deviazione standard degli indicatori parziali «Densità dell'insediamento» dei Comuni
s_{TSB}	Deviazione standard degli indicatori parziali «Tasso di occupazione» dei Comuni
ZFG_g	Indicatore parziale standardizzato «Grandezza del Comune» del Comune g
ZFS_g	Indicatore parziale standardizzato «Densità dell'insediamento» del Comune g
ZFB_g	Indicatore parziale standardizzato «Tasso di occupazione» del Comune g
μ_{ZFG}	Fattore di ponderazione per l'indicatore parziale «Grandezza del Comune»
μ_{ZFS}	Fattore di ponderazione per l'indicatore parziale «Densità dell'insediamento»
μ_{ZFB}	Fattore di ponderazione per l'indicatore parziale «Tasso di occupazione»
LF_g	Indice di onere degli oneri speciali delle città polo del Comune g

b) Gli indicatori parziali standardizzati sono calcolati come segue:

$$ZFG_g = \frac{TFG_k - \overline{TFG}}{s_{TFG}},$$

$$ZFS_g = \frac{TFS_k - \overline{TFS}}{s_{TFS}},$$

$$ZFB_g = \frac{TFB_k - \overline{TFB}}{s_{TFB}}.$$

c) L'indice di onere degli oneri speciali delle città polo di un Comune è calcolato come segue:

$$LF_g = \mu_{ZFG} \cdot ZFG_g + \mu_{ZFS} \cdot ZFS_g + \mu_{ZFB} \cdot ZFB_g$$

d) Ai fini della ponderazione vale la formula:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \mu_{ZFG} \\ \mu_{ZFS} \\ \mu_{ZFB} \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{\mu}_{ZF}} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_{ZF}}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x_{ZFG} \\ x_{ZFS} \\ x_{ZFB} \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_{ZF}},$$

dove

$\boldsymbol{\mu}_{ZF}$ Vettore dei fattori di ponderazione

λ_{ZF} Autovalore massimo della matrice di correlazione degli indicatori parziali standardizzati

\mathbf{x}_{ZF} Autovettore del valore proprio λ_{ZF}

e) Fattori di ponderazione per l'anno 2006:

μ_{ZFG}	0,45
μ_{ZFS}	0,47
μ_{ZFB}	0,36

2. Indicatori parziali e oneri speciali determinanti delle città polo 2006

Valori medi degli indicatori parziali dei Comuni						
	Grandezza del Comune	Tasso di occupazione	Densità dell'insediamento	Indice degli oneri	Coefficiente dell'onere	Oneri speciali determinanti
Zurigo	107'295	59.7%	33.4	6.722	6.682	6'029'147
Berna	25'168	49.6%	16.7	1.944	1.904	43'534
Lucerna	16'676	46.4%	19.0	1.605	1.565	0
Uri	4'141	39.6%	4.8	0.255	0.215	0
Svitto	8'457	38.4%	7.7	0.571	0.531	0
Obvaldo	5'723	41.4%	1.4	0.197	0.157	0
Nidvaldo	4'470	45.5%	6.3	0.430	0.390	0
Glarona	2'802	45.4%	2.4	0.170	0.130	0
Zugo	14'001	64.0%	13.6	1.501	1.461	0
Friburgo	7'107	38.9%	13.5	0.786	0.746	0
Soletta	5'790	44.2%	12.6	0.766	0.726	0
Basilea Città	147'802	82.9%	125.9	13.271	13.231	2'122'754
Basilea Campagna	9'326	43.6%	19.6	1.245	1.205	0
Sciaffusa	17'569	47.4%	11.8	1.329	1.289	0
Appenzello Esterno	6'517	39.5%	5.6	0.400	0.360	0
Appenzello Interno	3'391	34.7%	2.5	0.040	0.000	0
San Gallo	17'070	48.6%	15.1	1.475	1.435	0
Grigioni	7'845	49.0%	5.2	0.592	0.552	0
Argovia	5'635	44.3%	11.3	0.700	0.660	0
Turgovia	7'286	40.8%	9.1	0.622	0.582	0
Ticino	6'267	50.0%	18.3	1.142	1.102	0
Vaud	27'369	45.0%	25.6	2.390	2.350	314'268
Vallese	7'761	41.1%	5.9	0.500	0.460	0
Neuchâtel	16'214	48.6%	12.6	1.319	1.279	0
Ginevra	83'450	55.7%	111.0	9.150	9.110	3'074'683
Giura	3'521	44.3%	3.4	0.233	0.193	0
Totale	37'512	49.8%	26.2	1.898	1.858	11'584'386

*Allegato 16
(art. 44)*

Compensazione dell'aggravio sociodemografico: versamenti di compensazione 2008 in base agli oneri speciali determinanti 2006

	Oneri speciali dovuti alla struttura demografica	Oneri speciali delle città polo	Totale
Zurigo	41'785'229	59'714'363	101'499'592
Berna	0	431'170	431'170
Lucerna	0	0	0
Uri	0	0	0
Svitto	0	0	0
Obvaldo	0	0	0
Nidvaldo	0	0	0
Glarona	28'372	0	28'372
Zugo	0	0	0
Friburgo	0	0	0
Soletta	0	0	0
Basilea Città	25'412'580	21'024'353	46'436'933
Basilea Campagna	0	0	0
Sciaffusa	1'928'820	0	1'928'820
Appenzello Esterno	0	0	0
Appenzello Interno	0	0	0
San Gallo	0	0	0
Grigioni	0	0	0
Argovia	0	0	0
Turgovia	0	0	0
Ticino	20'649'127	0	20'649'127
Vaud	59'561'530	3'112'594	62'674'125
Vallese	0	0	0
Neuchâtel	10'385'273	0	10'385'273
Ginevra	69'360'857	30'452'522	99'813'379
Giura	358'218	0	358'218
Totale	229'470'005	114'735'003	344'205'008

*Allegato 17
(art. 45 e 46)*

Rapporto sull'efficacia

Criteri e ordini di grandezza:

- Rapporto tra i trasferimenti a destinazione vincolata e i trasferimenti a destinazione libera dalla Confederazione ai Cantoni
- Trasferimenti dei Cantoni alla Confederazione
- Rapporto tra contributi ai costi e contributi forfetari e globali
- Differenze di potenziale di risorse per abitante dei Cantoni
- Differenze di gettito fiscale standardizzato per abitante dei Cantoni prima e dopo la perequazione delle risorse
- Gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantone finanziariamente più debole rispetto alla media svizzera prima e dopo la perequazione delle risorse
- Oneri speciali per abitante
- Rapporto tra compensazione degli oneri e oneri speciali
- Entrate, uscite e debiti dei Cantoni
- Differenze di onere fiscale
- Quota d'incidenza della spesa pubblica e aliquote fiscali dei Cantoni e dei Comuni nel raffronto nazionale e internazionale
- Agevolazioni fiscali in virtù del decreto federale del 6 ottobre 1995 in favore delle zone di rilancio economico («Lex Bonny»)
- Immigrazione ed emigrazione di contribuenti nel raffronto nazionale e internazionale
- Onere fiscale effettivo limite e medio dei Cantoni nel raffronto nazionale e internazionale
- Numero di società di gestione ai sensi dell'articolo 28 capoversi 3 e 4 LAID
- Interdipendenza tra onere fiscale di un Cantone e mercato immobiliare del medesimo Cantone
- Interdipendenza tra politiche fiscali dei Cantoni
- Ripercussioni della compensazione dei casi di rigore sul gettito fiscale standardizzato dei Cantoni
- Evoluzione del volume dei pagamenti della compensazione intercantonale degli oneri e percentuale di indennizzo degli spillovers

*Allegato 18
(art. 55 e 56)*

Compensazione dei casi di rigore

1. Variabili e parametri:

gw_k	Valore limite per il raggiungimento dello sgravio minimo di un Cantone in percento del gettito fiscale standardizzato del Cantone k
SSE_k^{04}	Gettito fiscale standardizzato del Cantone k nell'anno 2004
SSE_k^{05}	Gettito fiscale standardizzato del Cantone k nell'anno 2005
RI_k^{04}	Indice delle risorse del Cantone k nell'anno 2004
RI_k^{05}	Indice delle risorse del Cantone k nell'anno 2005
NE_k^{04}	Risultato netto del Cantone k nel bilancio globale 2004 (valori positivi; aggravio; valori negativi: sgravio)
NE_k^{05}	Risultato netto del Cantone k nel bilancio globale 2005 (valori positivi; aggravio; valori negativi: sgravio)
nes_k	Risultato netto del Cantone k in percento del gettito fiscale standardizzato del Cantone k (valori positivi; aggravio; valori negativi: sgravio)
HA_k	Contributo iniziale a titolo della compensazione dei casi di rigore per il Cantone k

2. Valore limite per la compensazione dei casi di rigore

Il valore limite per la compensazione dei casi di rigore è calcolato come segue:

$$gw_k = 0.001 \cdot \frac{1}{2} \cdot (RI_k^{04} + RI_k^{05} - 200)$$

3. Risultato netto in percento del gettito fiscale standardizzato

Il risultato netto del bilancio globale di un Cantone in percento del gettito fiscale standardizzato è calcolato come segue:

$$nes_k = \frac{NE_k^{04} + NE_k^{05}}{SSE_k^{04} + SSE_k^{05}}$$

4. Contributo iniziale per la compensazione dei casi di rigore

Il contributo iniziale a un Cantone k per la compensazione dei casi di risulta dalla seguente tabella:

Condizioni (se ...)		Compensazione dei casi di rigore (allora ...)
$\frac{RI_k^{04} + RI_k^{05}}{2} > 100$		$HA_k = 0$
$\frac{RI_k^{04} + RI_k^{05}}{2} < 100$	$nes_k \leq gw_k$	$HA_k = 0$
	$nes_k > gw_k$	$HA_k = (nes_k - gw_k) \frac{SSE_k^{04} + SSE_k^{05}}{2}$

5. Contributi per l'anno 2008

+ = Aggravio; - = sgravio dei Cantoni

	Indice medio delle risorse 2004/05	Valore limite per la compensazione dei casi di rigore (in percento del gettito fiscale standard)	Risultato netto del bilancio globale 2004/05 (in percento del gettito fiscale standard)	Differenza tra il risultato netto del bilancio globale e il valore limite (in percento del gettito fiscale standard)	Importo di compensazione in franchi
Zurigo	131.7	0.0%	0.8%	0.8%	0
Berna	72.3	-2.8%	-2.4%	0.4%	18'354'000
Lucerna	75.2	-2.5%	-2.0%	0.5%	9'613'000
Uri	63.6	-3.6%	-20.9%	-17.2%	0
Svitto	127.9	0.0%	3.1%	3.1%	0
Obvaldo	66.8	-3.3%	3.3%	6.6%	10'015'000
Nidvaldo	126.4	0.0%	0.5%	0.5%	0
Glarona	91.6	-0.8%	1.7%	2.5%	6'295'000
Zugo	220.0	0.0%	7.7%	7.7%	0
Friburgo	69.2	-3.1%	3.2%	6.3%	72'791'000
Soletta	75.6	-2.4%	-6.8%	-4.4%	0
Basilea Città	146.2	0.0%	-0.4%	-0.4%	0
Basilea Campagna	111.0	0.0%	0.6%	0.6%	0
Sciaffusa	87.8	-1.2%	-1.1%	0.1%	574'000
Appenzello Esterno	83.5	-1.7%	-2.3%	-0.7%	0
Appenzello Interno	82.4	-1.8%	-7.6%	-5.8%	0
San Gallo	77.8	-2.2%	-6.3%	-4.1%	0
Grigioni	89.1	-1.1%	1.3%	2.4%	28'201'000
Argovia	91.0	-0.9%	-2.6%	-1.7%	0
Turgovia	75.7	-2.4%	-5.9%	-3.5%	0
Ticino	107.0	0.0%	0.9%	0.9%	0
Vaud	96.8	-0.3%	1.4%	1.7%	72'426'000
Vallese	67.3	-3.3%	3.9%	7.2%	93'126'000
Neuchâtel	84.2	-1.6%	6.8%	8.4%	82'907'000
Ginevra	154.5	0.0%	1.9%	1.9%	0
Giura	67.1	-3.3%	4.6%	7.9%	25'281'000
Totale Cantoni	100.0	0.0%	0.0%	0.0%	419'583'000